

TI_GERICHTE 16.2006.40 vom 21. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2006.40

FR: TI_GERICHTE 16.2006.40 du 21 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 16.2006.40 del 21 novembre 2006

Regeste

azione di risarcimento danni - responsabilità del proprietario dell'opera - qualifica di opera di una strada e di una canalizzazione - difetto dell'opera - onere della prova

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

E. 2

Il primo giudice ha escluso che il tunnel di scarico dell'acqua piovana in questione potesse essere sbarrato con un'inferriata poiché in caso di forte allagamento questa impedirebbe il deflusso dell'acqua e dei materiali trasportati. Egli ha soggiunto che la strada in questione è stata “ costruita moltissimi anni fa ” e che l'istante doveva essere al corrente dell'eventuale pericolo, ragione per cui sarebbe spettato a quest'ultimo adottare i necessari provvedimenti per evitare il danno. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art. 58 CO giacché, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, lo scarico è di recente costruzione ed è più grande di quello preesistente che non consentiva l'accesso alle pecore.

E. 3

Ora, che una strada, con le sue parti integranti, sia un'opera ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CO è pacifico (Brehm , Berner Kommentar, Berna 1990, n. 41 ad art. 58 CO; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, §19 n. 104, sentenza del Tribunale federale 4C.45/2005 del 18 maggio 2005), così come una canalizzazione pubblica o un impianto di regolazione dell'acqua (ZBJV 1984 pag. 286; Grisel , Traité de droit administratif, Vol. II Neuchâtel 1984, pag. 569). La difettosità di un'opera si determina da un punto di vista oggettivo, secondo l'esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è reputata servire (DTF 130 III 736 consid. 1.3). Essa si ritiene difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e

alla sua funzione, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (DTF 130 III 736 consid. 1.3; Rep. 1993 pag. 135; Brehm , op. cit., n. 65 ad art. 58 CO).

E. 4

In concreto, l'opera in sé non è difettosa, tant'è che il ricorrente rimprovera all'ente pubblico di aver trascurato provvedimenti necessari a impedire l'accesso di animali. Ora, può invero apparire opinabile la conclusione del primo giudice secondo cui spettava all'istante prendere provvedimenti per evitare l'accesso delle sue pecore nel tunnel di scarico in questione. Resta il fatto che il ricorrente, limitandosi a ribadire la pericolosità dell'opera e a contestare l'impossibilità di predisporre delle misure di sicurezza, non spiega perché il giudizio del primo giudice sarebbe arbitrario. Tanto più che egli non ha dimostrato, come gli incombeva (Thévenoz/Werro , Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 22 ad art. 58 CO), l'esistenza di un difetto della costruzione. Né risulta che vi sia un nesso tra eventuali difetti nell'opera e l'insorgere del danno, tutto ignorandosi sulla dinamica dell'accaduto. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso di assegnare ripetibili allo Stato, che non ha formulato osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 aprile 2006 di RA 1 è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.– b) spese fr. 30.– fr. 100.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - ; - . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.